



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 27.10.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 400/2015 R.G. promossa da:

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. **RICORRENTE**

contro:

rappresentato e difeso dall'avv. **RESISTENTE**

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Rilevato che con l'opposizione al precetto la ¹ contesta il diritto della sig. ad agire in via esecutiva per la soddisfazione del credito di € 82.901,74 a titolo di spettanze retributive (€ 44.911,06 per TFR; € 9.130,57, per mensilità di agosto, settembre e ottobre 2012; € 7.473,12 per retribuzioni di settembre e ottobre 2013; € 1379,89 a titolo di premio ferie anno 2011; € 15.044,64 per indennità di mancato preavviso);



Ritento che il ricorso non necessiti della previa autorizzazione del giudice delegato in quanto non implica pericolo di dispersione o rilevante diminuzione del patrimonio (Cass. 2556/1970);

Considerato che

- l'opposizione si fonda sulla norma che vieta azioni esecutive ex art. 168, L.F. e 184, L.F;
- il concordato preventivo (proposto e approvato) qualifica espressamente il credito per tfr dell'istante, licenziata il **14.10.2013** e quindi successivamente alla data di pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese (**15.10.2012**), come prededucibile:

M.8.10) Trattamento di fine rapporto

La posta, di natura privilegiata, corrisponde al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato relativo ai dipendenti licenziati antecedentemente alla presentazione del concordato. Il trattamento di fine rapporto maturato in periodo concordatario è considerato prededucibile.

- la moratoria delle azioni esecutive individuali di cui all'art. 168, LF e l'obbligatorietà dello stesso concordato omologato (art. 184, LF) valgono esclusivamente nei confronti dei creditori concordatari ossia per titolo o causa anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese e non anche per i creditori le cui ragioni si radicano in fattispecie perfezionatesi successivamente;

Ritenuto che il credito per TFR della ricorrente debba reputarsi sorto alla data del licenziamento (14.10.2013) poiché, secondo la chiara dizione dell'art. 2120 cc. e la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 3894/2010) *il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme*



provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo. Ne consegue che la prescrizione del diritto al t.f.r. decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo);

Considerato che:

il divieto di azioni esecutive si applica pacificamente al credito dell'istante per "premio ferie" 2011 e per le retribuzioni agosto-ottobre 2012;

il ricorso non pone in discussione le altre pretese precettate;

la differenza (al netto di accessori e spese) tra l'importo precettato e quello assoggettato alle limitazioni della legge fallimentare (e al netto dell'importo di € 1.000,00 sulle retribuzioni 2013 di cui si da atto in memoria di costituzione) è pari ad € 66.428,82;

ritenuto per i motivi esposti di accogliere parzialmente il ricorso ponendo le spese di lite a carico dell'opponente, nella sostanza soccombente,

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso dichiara che la sig. _____ sulla base del titolo giudiziale azionato (d.i. n. 68/2015), ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti della _____ srl in liquidazione limitatamente all'importo di € 66.428,82.

Spese di lite a carico di parte ricorrente liquidate in complessivi € 5.868,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.

Pesaro li 27.10.2015.

Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli

